



Deliberazione FVG/ 52 /2025/PASP

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

Collegio ex art. 5, comma 3 del d.lgs. 175/2016

composto dai seguenti magistrati

PRESIDENTE: Emanuela Pesel
CONSIGLIERE: Daniele Bertuzzi
PRIMO REFERENDARIO: Tamara Lollis (relatore)

Deliberazione del 19 giugno 2025

Controllo ex art. 5 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). Comune di Mortegliano (UD) - Delibera del Consiglio comunale n. 15 di data 29.04.2025 avente ad oggetto *"Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Mortegliano. Adesione alla Soc. Coop Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. mediante acquisto di quota di partecipazione"*.

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante *"Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia"*;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*;

Visto il d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, in particolare, l'art. 5 come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

Rilevato che l'art. 5, c. 3, del su citato d.lgs n. 175/2016 ha assegnato alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo riferita alla costituzione di società e/o all'acquisizione di partecipazioni dirette o indirette per la verifica della conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 del medesimo art. 5 e a quanto stabilito nei successivi articoli 4, 7 e 8 del decreto medesimo con particolare riguardo alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 che ha fornito indirizzi di orientamento generale con particolare riferimento al riparto della competenza territoriale, alla natura e all'oggetto della nuova funzione di controllo;

Vista la nota del Comune di Mortegliano, prot. n. 5648 dd. 23.05.2025 (assunta in ingresso al prot. n. 1238 di pari data) con la quale è stata trasmessa la delibera del Consiglio comunale n. 15 dd. 29.04.2025 avente ad oggetto *"Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Mortegliano. Adesione alla Soc. Coop Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. mediante acquisto di quota di partecipazione"*;

Esaminate la deliberazione consiliare n. 15/2025 del Comune di Mortegliano e la relativa documentazione prodotta a supporto;

Visto il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 4/2025, con la quale è stato costituito il Collegio competente a deliberare sulle istruttorie effettuate a sensi dell'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 30/2025 con la quale è stata affidato l'incarico istruttorio al Primo Referendario Tamara Lollis, quale relatore;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 43 del 17.06.2025 con la quale è stato convocato lo speciale Collegio per il giorno 19.06.2025;

Udito il relatore nella Camera di Consiglio;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 5648 dd. 23.05.2025 il Comune di Mortegliano ha trasmesso la deliberazione n. 15 dd. 29.04.2025, con la quale il Consiglio comunale ha stabilito di partecipare alla Società Cooperativa Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. acquisendo una quota sociale del

valore di 25 euro, unitamente alla relazione che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione.

L'acquisizione della suddetta quota è motivata dalla volontà di associarsi a un soggetto che funga da aggregatore territoriale che attiva e sviluppa comunità energetiche al fine di promuovere la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (di seguito in breve CER) in ambito locale.

Come rappresentato nella deliberazione consiliare in esame la suddetta società Part – Energy è stata individuata a seguito di avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse.

Appare sin d'ora utile precisare che rientra nell'ambito della funzione di controllo di questa Corte la deliberazione consiliare di acquisizione della partecipazione societaria mentre esula da tale ambito ogni valutazione sulle procedure amministrative antecedenti e/o connesse (cfr. Sez. controllo per la Toscana deliberazione n. 77/2023/PASP).

Il Comune ha prodotto a fini istruttori il piano previsionale 2023 – 2026 della società partecipanda ed è stato, altresì, trasmesso il parere favorevole dell'organo di revisione.

Considerato in diritto

1. Giunge all'esame della Sezione una richiesta di parere formulata, ai sensi dell'art. 5, c. 3 del TUSP, dal Comune di Mortegliano relativamente all'acquisizione di una partecipazione azionaria nella Società Cooperativa Benefit Comunità energetica Part-Energy a r. l. meglio descritta in premessa.

L'art. 5, c. 3, del TUSP come novellato dall'art. 11 della l. n. 118/2022 prevede, infatti, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della l. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria, affinché la stessa si pronunci sulla loro conformità rispetto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Sotto il profilo dei tempi e degli esiti della nuova funzione di controllo il su citato art. 5 dispone che la Corte dei conti delibera entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere e che *“Qualora la Corte non si pronunci entro il termine (...) l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.”*.

In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a darne pubblicità nel proprio sito internet istituzionale.

2. La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata analizzata dalle Sezioni riunite in sede di controllo che, con la citata deliberazione di orientamento generale n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, ne hanno individuato la ratio nell'esigenza di *"sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"*.

La medesima pronuncia ha, inoltre, qualificato tale nuova funzione come una *"peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*.

Secondo l'autorevole interpretazione delle citate Sezioni riunite l'onere di rigorosa motivazione, prescritto dal novellato art. 5 del TUSP, risponde all'esigenza di fornire analitica giustificazione della scelta effettuata dalle amministrazioni nel rispetto dei richiamati canoni di efficienza, efficacia ed economicità quali corollari del superiore principio costituzionale del buon andamento a tutela delle risorse pubbliche. In tal modo si consente un tempestivo vaglio della Corte dei conti al fine di intercettare eventuali criticità, dando così maggiore incisività a quelle valutazioni che, diversamente, potrebbero emergere successivamente in sede di controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP.

La modifica legislativa ha, quindi, inteso rendere più incisivo e, in definitiva, più efficace e/o effettivo il controllo della magistratura contabile, non più a fini conoscitivi, sulla adeguatezza dell'analisi tecnico economica a dimostrazione della sussistenza delle condizioni che sorreggono la scelta dell'ente, suffragata da dati ed elementi conoscitivi che presentino i requisiti della completezza, affidabilità e attendibilità della valutazione analitica, anche in chiave prospettica e dinamica, che esita dagli approfondimenti istruttori svolti (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

3. Quanto al contenuto dell'odierno controllo è opportuno precisare che l'oggetto dell'esame della Corte dei conti riguarda gli atti costitutivi di nuove società e gli atti di acquisto di una partecipazione in una società già costituita, quando il soggetto partecipato sia qualificabile come organismo ai sensi dell'art. 2, c. 1, lettera l), del TUSP e l'operazione societaria rientri nel suo ambito di applicazione.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione, in particolare, riferita:

- alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali nella declinazione precisata dall'art. 4 del TUSP;
- alle ragioni e finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e

della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, la magistratura contabile valuta, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli articoli 7 e 8 del TUSP con particolare riferimento all'organo competente all'adozione degli atti in questione.

Salvo i casi in cui l'operazione societaria di costituzione di società o acquisto di partecipazioni avvenga in conformità a espresse previsioni di legge il contenuto della motivazione rafforzata è articolato e complesso e trova declinazione nelle considerazioni espresse nella citata deliberazione di orientamento generale delle Sezioni riunite di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022.

Nel quadro di un esame di largo spettro il legislatore ha sottolineato, in particolare, i profili della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell'operazione quali spazi sui quali deve necessariamente soffermarsi lo scrutinio del giudice contabile.

Tale scrutinio, pur pieno e non meramente estrinseco, non si estende all'area del merito e allo spazio di opinabilità e apprezzamento riservato all'amministrazione ma è comunque volto a *"verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità"*.

Con riferimento al parametro della sostenibilità finanziaria le Sezioni riunite hanno precisato che tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di tipo soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"* (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Sotto il profilo oggettivo la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Al riguardo, viene fatto riferimento alla consolidata giurisprudenza civilistica che riconosce, quale requisito oggettivo alla base della figura dell'imprenditore commerciale, *"l'obiettivo economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)"* (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza. 12 luglio 2016, n. 14250)".

La valutazione della sostenibilità finanziaria dell'operazione societaria va vagliata anche in chiave prospettica, intesa come idoneità a preservare nel tempo l'equilibrio tra ricavi e costi; elemento che assume rilievo particolarmente pregnante alla luce dei divieti e limiti imposti dall'art. 14 TUSP al sostegno finanziario del socio pubblico a società partecipate in crisi.

Sulla scorta dei principi mutuati dal campo economico/finanziario la verifica assegnata al giudice

contabile, secondo le Sezioni riunite, ha ad oggetto il piano finanziario o altro documento equipollente sviluppato dall'amministrazione valutandone la completezza, in termini di esaustività dell'istruttoria e degli elementi informativi forniti a supporto, nonché l'adeguatezza dell'approfondimento svolto da *"modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata"* e *"con riferimento alla specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame"* (del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Sotto il profilo soggettivo la sostenibilità finanziaria riguarda la situazione specifica dell'amministrazione procedente verificando la copertura delle spese legate all'investimento societario e i profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato.

Accanto alla sostenibilità finanziaria, la motivazione analitica dell'atto deliberativo esterna, altresì, le ragioni di convenienza economica connesse alla scelta di ricorrere allo strumento societario dando conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) nonché del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

In particolare, nell'assolvimento del rafforzato onere motivazionale l'amministrazione è tenuta a esplicitare la finalità perseguita mediante l'operazione societaria sotto il profilo della redditività e dei vantaggi risultanti dal confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili.

Lo scrutinio della Corte dei conti è, quindi, volto *"ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e benefici di ciascuno di essi."* (del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

In questo senso il sindacato del giudice contabile postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle scelte con riferimento ai parametri di sostenibilità e convenienza sulla base di risultanze istruttorie contrassegnate da affidabilità e attendibilità dei dati e delle analisi.

4. Per quanto concerne gli aspetti procedurali, come evidenziato dalle Sezioni riunite, l'esercizio della funzione in esame va attuato anche nel rispetto del principio generale del contraddittorio e che *"in considerazione delle conseguenze, dirette o indirette, del pronunciamento della Corte l'interlocuzione con l'amministrazione e/o la richiesta di eventuale integrazione documentale appaiono funzionali ad acquisire i pertinenti elementi valutativi"* ove quelli trasmessi non siano

sufficientemente corredati dei dati necessari (del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Avuto riguardo alle caratteristiche peculiari e innovative del controllo in parola, nonché ai termini temporali circoscritti (60 giorni) per il suo esercizio, la Sezione ha ritenuto opportuno adottare, quale metodologia istruttoria, la modalità procedurale di controllo definita come *“dialogo istruttorio”* già positivamente sperimentata nei settori della finanza locale e sanitaria.

In questo senso le eventuali necessità di integrazione istruttoria, da definirsi in una richiesta formale, possono essere accompagnate dal contatto diretto con l'ente destinatario nell'ottica di individuare con precisione l'ambito del chiarimento necessario nonché una tempistica compatibile con le esigenze dell'amministrazione ordinaria e con l'efficacia dell'attività di controllo soggetta a termini perentori.

Nella fattispecie qui in esame, la Sezione ha svolto l'attività di controllo sulla base della documentazione istruttoria trasmessa, dimostratasi esaustiva e puntuale. Non è pervenuto a questa Sezione unicamente l'avviso pubblico di manifestazione di interesse, citato nella delibera in esame. Tuttavia, non si è ritenuto necessario chiedere integrazioni, poiché rientra nell'ambito della funzione di controllo di questa Corte la deliberazione consiliare di acquisizione della partecipazione societaria mentre esula da tale ambito ogni valutazione sulle procedure amministrative antecedenti e/o connesse (cfr. Sez. controllo per la Toscana deliberazione n. 77/2023/PASP).

5. Così delineato il contesto della nuova funzione di controllo occorre, in via preliminare, verificare i presupposti per il suo esercizio e, segnatamente, i profili di competenza, di legittimazione a formulare richiesta di parere, di ammissibilità nonché il rispetto degli adempimenti formali richiesti dal TUSP.

Quanto al primo profilo l'art. 5, c. 4, del TUSP prevede che per gli atti delle regioni e degli enti locali nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo mentre per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni riunite in sede di controllo e per atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della l. n. 259/1958 è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Prima di procedere all'esame nel merito del provvedimento occorre, infine, verificare che siano rispettati anche gli ulteriori presupposti per la pronuncia di questa Corte.

Nell'ipotesi di acquisto di partecipazione societaria l'art. 7, c. 1, lettera d), del TUSP dispone che l'operazione sia deliberata dall'organo amministrativo dell'ente. Nella fattispecie il provvedimento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale.

Risultano pertanto osservate sul punto le prescrizioni del TUSP.

La società partecipanda è costituita in forma di società cooperativa Benefit a responsabilità limitata e, pertanto, rientra nelle tipologie societarie ammesse.

L'Amministrazione comunale ha dato anche conto di aver svolto una consultazione pubblica, mediante pubblicazione sul sito del Comune.

È possibile, quindi, passare all'esame nel merito del provvedimento.

Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici

6. Nel declinare il contenuto dell'onere motivazionale l'art. 5 del TUSP prevede che l'amministrazione motivi analiticamente in ordine al duplice vincolo finalistico al quale l'art. 4 assoggetta l'operazione societaria: quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e quello di attività dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo art. 4.

Preliminarmente si richiama l'art. 31 del d.lgs n. 199/2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) laddove prevede, tra l'altro, che:

- *“I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:*

a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (...) che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti (...);

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b); - l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità (...) mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione”;

L'art. 32 prevede, poi, che *“I clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui agli articoli 30*

e 31:

- a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b), e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE".

Nel d.lgs n. 210/2021 di attuazione della direttiva UE 2019/944, recante disposizioni relative al mercato interno dell'energia elettrica, si riafferma che la comunità energetica "è un soggetto di diritto: fondato sulla partecipazione volontaria e aperta; controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT; che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari; che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica (...)" ; inoltre si legge che "(...) L'aggregazione è la funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina più carichi di clienti o l'energia generata per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica".

Le Comunità energetiche (di seguito in breve CER) sono costituite dall'unione di più soggetti per produrre e condividere l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed esercitare in modo istituzionalizzato una serie di attività che spaziano dalla generazione, distribuzione, consumo, vendita e conservazione dell'energia rinnovabile e remunerazione dell'impiego condiviso dell'energia.

In conformità alla disciplina comunitaria le principali caratteristiche delle CER sono, sotto il profilo finalistico, l'apporto di benefici economici, sociali e ambientali a livello locale mentre, sotto il profilo dell'accesso, la partecipazione aperta e volontaria, nonché inclusiva e non discriminatoria tra soggetti che disciplinano i rapporti interni e quelli esterni diretti allo scambio dell'energia autoprodotta tramite uno statuto che ne definisca i relativi meccanismi.

La normativa comunitaria e quella interna di recepimento, nel disciplinare la funzione innovativa della CER nell'ambito della transizione energetica, non hanno, tuttavia, introdotto deroghe alle disposizioni del TUSP e, conseguentemente, alla necessità che la costituzione di una CER o la partecipazione alla medesima risponda alle finalità istituzionali dell'amministrazione (cfr. Sez.

controllo per la Toscana n. 77/2023/PASP; Sez. controllo per le Marche n. 120/2024/PASP e Sez. controllo per la Campania n. 144/2024/PASP).

Al riguardo va, comunque, rilevato che l'art. 4, comma 7, del TUSP dispone che *"Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili."*. Ciò premesso, come emerge dall'esame della complessiva documentazione istruttoria, il Comune di Mortegliano rileva, in particolare, che:

- "in termini generali tra le finalità istituzionali dell'ente sussiste anche la tutela del territorio e dell'ambiente da intendersi nella sua accezione più ampia ovvero il complesso sistema di fattori fisici, chimici e biologici, di elementi viventi e non viventi e di relazioni in cui sono immersi tutti gli organismi che abitano il Pianeta";

- "in relazione a ciò è ben noto come la legislazione europea e statale abbia, soprattutto in questi ultimi due decenni, progressivamente cercato modalità operative per limitare gli effetti nefasti dell'inquinamento e del surriscaldamento globale, anche con l'incentivazione dell'energia rinnovabile, tra le quali modalità rientra ultimamente anche la costituzione delle CER";

- "la costituzione di un circolo virtuoso che possa progressivamente ampliarsi ricomprendendo infatti produttori e consumatori di energia pulita dovrebbe contribuire a limitare i consumi delle fonti di energia derivate dagli idrocarburi, notevolmente inquinanti. La "leva" per fare aderire sempre maggiori soggetti (cittadini, aziende, enti, attività, ecc...), sia come produttori che come consumatori, alla CER sono le incentivazioni che lo Stato può erogare ai soggetti partecipanti, attraverso il GSE quale società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (ora Transizione ecologica), precipuamente creata all'incentivazione economica dell'uso delle fonti rinnovabili";

- "l'incentivo (...) aumenta e viene ottimizzato al crescere del numero di partecipanti, portando a beneficiarne sia i produttori che i consumatori anche non proprietari di impianti di energia rinnovabile. Tra l'altro la Comunità, oltre al previsto beneficio ambientale dovuto alla auspicata compressione del mercato delle energie classiche inquinanti, ed ai benefici economici (...), in quanto tale produce anche effetti sociali di confronto, di scambio, di partecipazione tra i soci aderenti";

"il Comune ha deciso in questa fase di adottare l'opzione che prevede nel caso in cui il Comune aderisca ad una CER esistente ha come scopo di ottenere dei benefici per l'amministrazione, usufruendo degli incentivi per l'energia condivisa. In qualità di membro può essere un semplice consumatore, prelevando elettricità dalla rete per un'utenza inserita nella configurazione come intestatario della relativa bolletta elettrica";

- "l'Amministrazione comunale di Mortegliano considera lo sviluppo della Comunità Energetica Rinnovabile Locale un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico";

“la comunità energetica rinnovabile viene considerato un servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili”.

Alla luce di quanto sopra si può ritenere che lo sviluppo di una CER ricada nel quadro delle finalità di servizio pubblico che gli enti locali possono istituzionalmente perseguire a favore della collettività locale anche tenuto conto che la condivisione dell’energia elettrica, in linea con le previsioni comunitarie, risponde ad obiettivi non solo ambientali ma anche sociali per il contrasto della povertà energetica. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera c), del d.lgs n 199/2021 *“la partecipazione alle comunità energetiche è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie di basso reddito o vulnerabili fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b)”*.

Non si rilevano pertanto ragioni ostative sotto questo profilo.

L’onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria e convenienza economica

7. Per quanto concerne la valutazione della sostenibilità finanziaria si ricorda che la stessa si sostanzia non solo in una generale verifica del complesso equilibrio tra entrate e uscite, ma anche in un esame circa le prospettive future della società partecipanda al fine di evitare situazioni di squilibrio strutturale da cui potrebbe conseguire la necessità di interventi di sostegno in contrasto con il divieto di soccorso finanziario.

Ciò premesso l’operazione societaria qui in esame appare supportata da elementi di sostenibilità finanziaria sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Con riferimento ai parametri della sostenibilità finanziaria e convenienza economica il provvedimento consiliare e l’unita relazione al vaglio della Sezione hanno esposto le ragioni per le quali l’Amministrazione ha inteso partecipare alla società cooperativa Part-Energy, nei termini indicati dalle citate Sezioni riunite n. 16/2022.

Si ribadisce, infatti, che la finalità innovativa delle CER, prevista dalle norme comunitarie e da quelle interne di recepimento, non hanno inciso, derogandovi, sull’applicabilità delle disposizioni del TUSP e relativi adempimenti.

Si ritiene, quindi, opportuno rammentare, nella prospettiva di operazioni analoghe, il peculiare onere motivazionale, che ricade sull’ente, nell’ottica di vagliare la finalità nonché la sostenibilità finanziaria dell’operazione, anche in chiave prospettica, esplicitando puntualmente le utilità e i benefici derivanti dall’operazione medesima e, in definitiva, la funzionalità della soluzione gestionale.

Va, inoltre, rilevato che l’operazione societaria oggetto dell’odierno controllo è un primo avvio di un percorso e di un progetto più ampio e di lungo periodo e che, quindi, l’acquisto di una quota azionaria rappresenta, allo stato attuale, un primo passo di sviluppo di una comunità energetica,

come più diffusamente si dirà *infra*.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria oggettiva, si rileva che il Comune di Mortegliano ha prodotto il piano previsionale della società per il periodo 2023-2026.

Il piano previsionale espone gli elementi essenziali relativi alla mission della società cooperativa e alla sua attività caratteristica (attività di gestione di CER che prevede la raccolta di energia da parte di soggetti privati dotati di impianti fotovoltaici, al netto del loro autoconsumo, operando una condivisione dell'energia a livello territoriale). Il medesimo piano riferisce, sotto il profilo economico - finanziario, in particolare, che:

- il mercato italiano è ancora in una fase iniziale in quanto le CER sono uno strumento che nasce nel 2021 con una regolamentazione allora non definitiva ma con una prospettiva futura di sviluppo in crescita;
- gli investimenti societari in termini di impianti presentano un valore di capitale investito netto progressivamente crescente (pari a € 512.164 nel 2023, € 1.179.787 nel 2024, € 2.049.070 nel 2025 ed € 1.784.811 nel 2026) a fronte dei quali emerge un'esposizione finanziaria per mutui pari a € 168.000 nel 2023, € 570.000 nel 2024, € 1.292.643 nel 2025 ed € 1.246.658 nel 2026, finanziato, tra l'altro, da un ammontare prevalente di patrimonio netto (da € 382.999 nel 2023 ad € 1.432.159 nel 2026);
- il conto economico presenta ricavi costituiti essenzialmente dai proventi per l'attività caratteristica (incentivo GSE) con valori crescenti (€ 1.750.320 nel 2023, € 3.594.492 nel 2024, € 5.485.121 nel 2025, € 7.414.739 nel 2026) nonché prevede una crescita progressiva e significativa del risultato netto (fino ad arrivare nel 2026 a un saldo pari a € 313.395), per effetto sostanzialmente dell'andamento del risultato operativo (nel 2026 si prevede un saldo positivo pari a € 502.795).

La società evidenzia, inoltre, che la voce di incasso lordo quale incentivo GSE costituisce il fatturato per la cooperativa il cui computo è composto da un valore variabile (prezzo di borsa del gestore del mercato elettronico per kWh immesso in ogni CER, stimato prudenzialmente in € 0,33/kWh dal 2023) e un valore fisso (incentivo sull'energia condivisa CER pari a € 0,12/kWh che viene ripartito nel 50% al produttore, 25% al consumatore - utente e 25% alla cooperativa; quindi € 0,03/kWh costituisce il margine a favore di Part-Energy).

Dal piano finanziario emerge, altresì, che la società prevede un flusso di cassa operativo positivo a partire dall'anno 2026 (€ 626.774), mentre gli esercizi precedenti scontano i fabbisogni di cassa a servizio del debito per investimenti (si prevedono investimenti pari a € 545.000 nel 2023, € 780.000 nel 2024 e € 1.040.000,00 nel 2025); in base alle valutazioni previsionali la società rileva, quindi, un flusso di cassa riferibile al funzionamento a regime con capacità piena di rimborso dei finanziamenti bancari dal 2026. Il flusso di cassa netto è positivo e progressivamente crescente

(da € 38.835 nel 2023 a € 409.313 nel 2026).

I bilanci 2022 e 2023 della società sono stati analizzati dall'Ente nella propria relazione, ma non sono stati trasmessi a questa Sezione. La Sezione ha acquisito i suddetti in sede istruttoria autonomamente dalla banca dati ufficiale. Dai bilanci 2022 e 2023 emerge che:

- la società si è costituita nel 2021 e che, quindi, i dati economico – finanziari riflettono un'attività nella fase iniziale e che, conseguentemente, non consentono ancora – al di là del piano previsionale – una valutazione con certezza dell'andamento a regime dell'attività e della connessa capacità reddituale;
- in particolare, gli esercizi si sono chiusi con una perdita di € 7.192 nell'esercizio 2022 e di € 3.166 nell'esercizio 2023 (in diminuzione);
- nello stato patrimoniale 2023 migliora il valore dell'attivo (costituito essenzialmente da crediti e immobilizzazioni) pari a € 14.708 (€ 4.695 nel 2022) e nel conto economico 2023 si registra un valore della produzione per complessivi € 14.343 di cui € 4.332 per ricavi da vendite e prestazioni ed € 10.000 per contributi;
- come affermato nella nota integrativa 2022 la piena operatività della cooperativa è subordinata alla definitività del quadro regolatorio in materia di incentivi e criteri operativi e relativa applicazione della normativa di settore, presunta a partire dall'autunno 2023 (si segnalano, in particolare, i decreti del MASE n. 414 dd. 7.12.2023 e n. 22 dd. 23.2.2024);
- la relazione del revisore indipendente che approva il bilancio 2022, acquisita in sede istruttoria autonomamente dalla Sezione sulla banca dati ufficiale, conferma la suddetta connessione tra la piena attività aziendale e il completamento dell'iter normativo che permetterà la piena operatività dell'attività societaria; tuttavia, non ravvisa (relazione 2023) l'esistenza di circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Si invita il Comune ad un attento monitoraggio della situazione economico-finanziaria e ad acquisire il bilancio 2024 della società per avere un quadro aggiornato, a fronte del bilancio previsionale riferito agli anni 2023-2026.

Il Comune, nella propria analisi, rileva che:

“la società Coop Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. la cui data di inizio attività (ai fini della visura camerale) è del 09.08.2021, ha presentato i bilanci riferiti agli anni 2022 e 2023, da cui si evince una passività derivante dal ritardo nell'applicazione della normativa specifica, che è stata solo recentemente adottata. Infatti, essendo finalizzata esclusivamente sulla costituzione gestione e sviluppo delle CER, la società non ha potuto godere delle entrate derivanti dai contributi erogati dal GSE (pari ad una percentuale variabile tra le tipologie dei soci aderenti) e pertanto sono previsti utili solo dal momento dell'applicazione delle misure incentivanti”;

–“vanno evidenziate: la forma cooperativa a responsabilità limitata; la modestissima passività della società; i costi relativamente contenuti dovuti più che altro ai costi diretti correlati all’operatività professionale dei membri del cda, non avendo la cooperativa necessità di approvvigionarsi di materie prime e macchinari, fatti salvi i costi per software e hardware, per il sostenimento della sede, per il funzionamento delle autovetture”;

–“si apprezza una significativa prospettiva di crescita stimata, riportata dal piano quadriennale fornito dalla Società Cooperativa. Riguardo a quest’ultimo è evidente che il ritardo della pubblicazione del Decreto Attuativo CER ha traslato di 1,5 anni le prospettive di crescita stimate”.

Come emerge dalla documentazione agli atti, l’Amministrazione comunale rappresenta che la formula proposta dalla Società partecipanda prevede l’acquisto di una quota di partecipazione del valore di 25 euro e tutte le attività specifiche vengono realizzate dalla cooperativa che viene remunerata con una parte del contributo erogato dal GSE.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria soggettiva, il Comune di Mortegliano espone che *“tra i costi diretti si annovera la sola quota di partecipazione richiesta dalla società Coop Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. che ammonta ad € 25 una tantum che costituiscono gli unici costi diretti del Comune. Tale quota verrà debitamente inserita in apposito capitolo del bilancio previsionale per l’anno 2025”.*

Il Comune di Mortegliano nella fase iniziale della CER presenta il profilo di consumatore con le proprie utenze elettriche per 71.941 kWh diurni e, in termini puramente economici, prevede una quota di incentivazione pari a 2.805 euro annui ($71.941 \text{ kWh} \cdot 0,13 \text{ euro} \cdot 30\%$) derivante dagli incentivi erogabili da parte del GSE.

L’Ente illustra come *“può essere costituito un Fondo per Finalità Sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione”* e che *“la destinazione dei fondi è espressa dalla maggioranza dei soci della Comunità Energetica Rinnovabile di riferimento e/o dal Comune. Le finalità di utilizzo di questi fondi a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere opere pubbliche oppure iniziative di informazione - formazione promozione in materie ambientali oppure iniziative riguardanti la lotta alla povertà energetica.”* A tal proposito, il Comune di Mortegliano *“prevede di costituire un ‘Comitato Promotore Com-E’ Mortegliano’, nell’ambito della Comunità energetica, che avrà anche lo scopo di decidere le destinazioni di utilizzo del Fondo Sociale”.*

Il Comune evidenzia, altresì, un *“potenziale ammontare del Fondo di utilità Sociale futuro dovuto all’adesione di ulteriori consumatori impresa, pari a fino a 1.723 euro annui ($66.290 \text{ kWh} \cdot 0,13 \text{ euro} \cdot 20\%$)”.*

L’Ente illustra come la quota di incentivo da riconoscere al soggetto aggregatore territoriale energetico Part-Energy ammonti a 2.483 euro annui ($76.400 \text{ kWh} \cdot 0,13 \cdot 25\%$) e come possa essere considerata un costo indiretto da sostenere per garantire la funzionalità della CER, ma come tale

costo venga però interamente ripagato dalla quota dell'incentivo corrisposto dal GSE.

L'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità

8. Come già precisato dalle Sezioni Riunite nella citata deliberazione n. 16/SSRCCO/2022/QMIG la valutazione di convenienza non si limita alla dimostrazione della redditività dell'investimento bensì implica che la motivazione dell'atto dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (profilo dell'efficienza e dell'economicità) anche attraverso il raffronto con altre soluzioni gestionali.

Con riferimento a tali parametri, dall'esame della documentazione istruttoria emerge che l'Amministrazione comunale ha fornito degli elementi giustificativi con riferimento alla funzionalità della scelta rappresentando, tra l'altro, che:

- "la forma operativa diretta in proprio che dovrebbe essere esercitata dagli uffici del Comune di Mortegliano necessita di competenze di settore ben specifiche e imporrebbe una attività procedurale, amministrativa e tecnica, anche di dialogo con le autorità regolatorie (GSE) molto consistente ed incompatibile con l'attività generale";

- "l'individuazione di un soggetto esterno rappresenta la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla società";

- "la Soc. Coop. Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. è un soggetto aggregatore territoriale che attiva e sviluppa comunità energetiche rinnovabili locali presente sul territorio regionale", "vanta già una esperienza consolidata di attivazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili anche di Enti locali" e "ha maturato un'esperienza nella gestione dei succitati servizi dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme vigenti";

- "l'adesione a Soc. Coop Benefit Part-Energy è libera e volontaria ex art 5 Statuto Sociale e il socio può recedere liberamente (ad nutum) annualmente senza alcuna penale ex art. 11 dello Statuto Sociale".

Il Comune espone che *"per quanto attiene invece la CER in senso stretto, non è stato redatto alcun piano economico finanziario, nell'incertezza di quanti eventualmente vorranno aderirvi. Le uniche valutazioni economico - finanziarie sono state fatte (e vengono in questa sede formalizzate) sullo stato dell'arte della CER ad oggi e al suo rendimento in termini di incentivazione del GSE".*

Nella propria analisi, l'Ente riporta che:

- "la quota percentuale del 25% relativa all'incentivo erogato dal GSE afferente alla società Cooperativa Part-Energy a r.l., a fronte del lavoro condotto è l'entità del corrispettivo del servizio. Tale quota è stata offerta in sede di individuazione del soggetto aggregatore dalla Società Cooperativa Part-Energy a r.l. che

è stata l'unica a partecipare alla selezione del soggetto aggregatore. Non è stato possibile, pertanto, confrontare tale offerta con eventuali altre offerte, in quanto non pervenute".

-"la presenza dell'Amministrazione comunale nell'Assemblea dei soci costituisce un elemento qualificante della CER, che assicura la correttezza dell'operato, garantisce la continuità nel tempo e la sua promozione nel territorio, realizzando progetti diretti alla produzione di energia e attività a favore della comunità con i proventi derivanti degli incentivi";

-"il Comune richiederà annualmente un resoconto economico finanziario specifico con i dettagli relativi alla propria Comunità Energetica Locale a cui aderisce";

-"il Comune eserciterà il diritto di controllo in qualità di socio sulla società e avrà la possibilità di visionare gli atti contabili in qualsiasi momento, anche prima della pubblicazione dei bilanci".

L'Ente ha quantificato le potenziali spese a carico del bilancio comunale nel caso di una gestione diretta del servizio, illustrando i *"costi ipotizzati dal Comune per le attività necessarie alla realizzazione del progetto in proprio per studio di fattibilità, costituzione di un nuovo soggetto giuridico idoneo, attivazione e successiva gestione e sviluppo della CER, (al netto di spese logistiche, utenze, bollettazione, cancelleria, ecc) nel caso in cui fosse stato sviluppato tutto internamente all'Ente".*

Il Comune rappresenta che *"una ragionevole ipotesi per la realizzazione di una soluzione gestionale in proprio, allo stato dell'arte impraticabile per la mancanza dei requisiti necessari, comporterebbe un costo diretto di € 92.500 almeno per il primo anno, in quanto per gli anni a venire resterebbe confermata l'attività amministrativa (30.000 euro) ed il continuo aggiornamento del personale dedicato (che si può ipotizzare intorno ai 15.000 euro), oltre la manutenzione del software pervenendo comunque ad una ipotesi di spesa annua minima di € 50.000 circa, in ogni caso superiore ai 2.483 euro annui quali costi indiretti di competenza del soggetto aggregatore".*

Il Comune, pertanto, ravvisa *"la convenienza della adesione da formalizzare alla Part Energy. Un tanto tenuto inoltre conto della specificità della formazione necessaria non rinvenibile all'interno degli uffici comunali, della mancanza di personale all'interno dell'Ente stesso (...). A tal fine si è scelto di avviare la procedura di avviso pubblico per l'individuazione di un partner tecnico e aggregatore territoriale energetico già costituito come previsto dal D.lgs 199/2021, a cui affidare il servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa al fine di valutare la convenienza economica della creazione di una Comunità Energetica sul Territorio del Comune di Mortegliano in accordo alla normativa di riferimento che prevede che tutti i Soci, produttori o consumatori, siano connessi alla cabina elettrica primaria di distribuzione dell'Energia Elettrica".*

Dall'esame istruttorio emerge che a fronte dell'investimento costituito dall'acquisizione della quota azionaria, il Comune disporrà di una formula organizzativa idonea alla gestione della CER e che la condivisione dello statuto e del regolamento societario di Part-Energy consente all'Ente di fruire dei relativi servizi riguardanti, tra l'altro, la generazione, distribuzione, consumo,

aggregazione e stoccaggio dell'energia, lo scambio dell'energia rinnovabile prodotta all'interno della comunità, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche.

Il Comune rappresenta, infine, come l'ipotesi della soluzione *"in house"* non sia stata presa in considerazione *"in quanto non appare sia stata sinora praticata da alcun soggetto"*.

In conclusione, all'esito della complessiva disamina della documentazione e delle risultanze istruttorie, considerata la peculiare fattispecie sopra descritta e valutati gli elementi complessivamente forniti a supporto della decisione di acquisto di una partecipazione azionaria nella società cooperativa Benefit Comunità energetica Part – Energy a r. l. da parte del Comune di Mortegliano si rileva che, allo stato, dall'operazione societaria, che appare in linea con la normativa di settore oltre che con il TUSP, non si ravvisano elementi pregiudizievoli per l'ente.

Purtuttavia, occorre considerare, in primo luogo, che le CER costituiscono ancora una novità nel panorama nazionale e che le stime del piano economico presentato dalla società sono necessariamente previsionali e connesse all'andamento della dinamica di diversi fattori economici, istituzionali, nonché territoriali nazionali e internazionali. In secondo luogo, come si è visto l'operatività piena della società e la dinamica futura dei risultati economico – finanziari dipendono dal consolidarsi dell'iter legislativo.

Si ravvisa, pertanto, la necessità per il Comune di Mortegliano di un attento monitoraggio dell'operazione societaria e della dinamica futura dei risultati economico – finanziari della società, affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici nonché la sostenibilità e la convenienza, invitando il Comune ad acquisire il bilancio 2024 della società per avere un quadro aggiornato, a fronte del bilancio previsionale riferito agli anni 2023-2026.

Ciò nella considerazione che il ruolo dell'ente pubblico può rappresentare un elemento di garanzia che la CER sia in grado di offrire nel lungo periodo il servizio nei confronti della collettività nonché i benefici economici, sociali e ambientali cui dovrebbe tendere e, in definitiva, espliciti un interesse pubblico.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe e della complessiva documentazione istruttoria ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 175/2016 non ravvisa ragioni ostative alla partecipazione del Comune di Mortegliano nella Società Cooperativa Benefit Comunità energetica Part-Energy a r.l., fermo restando l'invito a monitorare la partecipazione affinché la stessa mantenga nel tempo i requisiti e le condizioni richieste dal TUSP e acquisire il bilancio 2024

della società.

ORDINA

alla Segreteria, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, di trasmettere la presente deliberazione, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Mortegliano e di curare, altresì, gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito web regionale.

ORDINA

al Comune di Mortegliano, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

Così deciso, in Trieste, nella Camera di Consiglio del 19.06.2025.

Il Relatore

F.to Tamara Lollis

Il Presidente

F.to Emanuela Pesel

Depositata in segreteria in data 24 giugno 2025

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Leddi Pasian